



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 51/2 DEL 20.12.2014

---

**Oggetto:** L.R. 17.11.2014, n. 23, art. 9. Commissariamento straordinario delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la legge regionale n. 23 del 17.11.2014, la Regione ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale mediante l'adozione delle disposizioni urgenti finalizzate a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, all'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo che consenta una riduzione del disavanzo della spesa regionale sanitaria e una riduzione del numero delle aziende sanitarie locali, rispetto all'attuale, in coerenza con le norme di riordino del sistema degli enti locali migliorando altresì la qualità e l'adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari in ogni territorio, attraverso il rafforzamento di quelli esistenti e l'efficientamento delle strutture organizzative.

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore fa presente, poi, che l'art. 9 della L.R. n. 23/2014 dispone che per la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario regionale la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, provveda al commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie.

Dispone, altresì, che i commissari straordinari debbano predisporre, entro novanta giorni dal loro insediamento, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge redigendo, sentita la Conferenza territoriale socio-sanitaria, uno specifico progetto di scorporo e di riconversione al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 51/2 DEL 20.12.2014

---

**Oggetto:** L.R. 17.11.2014, n. 23, art. 9. Commissariamento straordinario delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la legge regionale n. 23 del 17.11.2014, la Regione ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale mediante l'adozione delle disposizioni urgenti finalizzate a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, all'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo che consenta una riduzione del disavanzo della spesa regionale sanitaria e una riduzione del numero delle aziende sanitarie locali, rispetto all'attuale, in coerenza con le norme di riordino del sistema degli enti locali migliorando altresì la qualità e l'adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari in ogni territorio, attraverso il rafforzamento di quelli esistenti e l'efficientamento delle strutture organizzative.

È di tutta evidenza che l'applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l'aspetto istituzionale che sotto quello organizzativo.

L'Assessore fa presente, poi, che l'art. 9 della L.R. n. 23/2014 dispone che per la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario regionale la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, provveda al commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie.

Dispone, altresì, che i commissari straordinari debbano predisporre, entro novanta giorni dal loro insediamento, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge redigendo, sentita la Conferenza territoriale socio-sanitaria, uno specifico progetto di scorporo e di riconversione al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS.



L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, pertanto, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2014 propone di procedere al commissariamento straordinario delle ASL, della AO "G. Brotzu" e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, previa intesa, per queste ultime, con i Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari.

L'Assessore rammenta che l'art. 9, comma 7, della L.R. n. 23/2014, prevede che i Commissari straordinari debbano essere scelti tra i dirigenti in servizio nella pubblica amministrazione con qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione di strutture in ambito socio-sanitario ovvero tra gli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende Sanitarie inseriti nell'apposito elenco regionale.

Ricorda, infine, che la durata dell'incarico conferito ai Commissari straordinari non può essere superiore ai quattro mesi, rinnovabile per una sola volta per non più dello stesso periodo e che i poteri e il compenso spettanti agli stessi Commissari siano quelli stabiliti dalla vigente normativa per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, ad eccezione dell'emolumento integrativo di risultato.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

#### DELIBERA

- di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9 della L.R. n. 23/2014, all'attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per i commissari straordinari che saranno nominati;
- di procedere al commissariamento straordinario, con effetto immediato, delle Aziende sanitarie locali della Regione Sardegna, della Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari, preso atto dell'intesa con i Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari;
- di nominare i sottoelencati commissari straordinari, in possesso dei requisiti indicati dal comma 7, dell'art. 9, della L.R. n. 23/2014:
  1. ASL 1 di Sassari: dott. Agostino Sussarellu;
  2. ASL 2 di Olbia: dott. Paolo Tecleme;
  3. ASL 3 di Nuoro: dott. Mario Carmine Antonio Palermo;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/2  
DEL 20.12.2014

4. ASL 4 di Lanusei: dott. Federico Argiolas;
  5. ASL 5 di Oristano: dott.ssa Maria Giovanna Porcu;
  6. ASL 6 di Sanluri: dott.ssa Maria Maddalena Giua;
  7. ASL 7 di Carbonia: dott. Antonio Onnis;
  8. ASL 8 di Cagliari: dott.ssa Savina Ortu;
  9. AO "G.Brotzu": dott. Giorgio Lenzotti;
  10. AOU di Cagliari: dott. Giorgio Sorrentino;
  11. AOU di Sassari: dott. Giuseppe Pintor;
- di stabilire che l'incarico conferito ai Commissari straordinari ha una durata pari a quattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ed è rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo;
  - di prevedere, in conformità a quanto disposto dal comma 7, dell'art. 9, della L.R. n. 23/2014, che i poteri e il compenso spettanti ai Commissari straordinari sono quelli stabiliti dalla vigente normativa per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, ad eccezione dell'emolumento integrativo di risultato;
  - di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Sanità affinché provvedano a porre in essere gli atti conseguenti al commissariamento straordinario di cui sopra con particolare riferimento alle comunicazioni da trasmettere ai direttori generali delle Aziende Sanitarie cessati dall'incarico;
  - di approvare lo schema di contratto da stipulare con i succitati commissari straordinari allegato alla presente deliberazione.

**Il Direttore Generale**  
Alessandro De Martini

**Il Presidente**  
Francesco Pigliaru

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/2 del 20.12.2014

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA

.....

**PREMESSO CHE**

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx, ha nominato il Dr. .... quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria .....di ..... secondo quanto disposto dall'art. 9 comma della L. R. 17 novembre 2014, n. 23 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012".

- Il Dr....., con nota acquisita in atti in data ..... al n. ...., ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr..... nato a.....il ..... domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore

**Allegato alla Delib.G.R. n. 51/2 del 20.12.2014**

Generale della Sanità dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

e

Dr .....nato a ..... il ..... e residente in ....., Via ....., n°..... (Codice Fiscale .....) )

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria ..... di ..... al Dr. ....  
L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 9 della L. R. 23/2014.

**Art. 2**

Il Dr. .... si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilite dall'art. 9 della L.R. n. 23/2014 e dalla Delibera n. xx/xx del xx/xx/xxx nonché dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e dalla L.R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m.i. per ciò che concerne i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie. In particolare si impegna a predisporre il piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della L.R. n. 23/2014 e alla redazione del progetto di cui al comma 5 dell'art. 9 della medesima legge. Si impegna, altresì ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

**Art. 3**

**Allegato alla Delib.G.R. n. 51/2 del 20.12.2014**

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Dr. ...., fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al D.Lgs. n. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

**Art. 4**

Al Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 comma 7 della L.R. n. 23/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. XX del XXXX, sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a quello spettante ai direttori generali uscenti ad eccezione dell'emolumento integrativo di risultato.

Detto compenso, a carico del bilancio dell'Azienda, è pari a € ..... (...../00) al lordo di oneri e ritenute di legge, sarà corrisposto in quattro quote mensili posticipate di pari ammontare ed è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio,

**Allegato alla Delib.G.R. n. 51/2 del 20.12.2014**

documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

**Art. 6**

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico ha durata di quattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori quattro mesi.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di darne preavviso almeno 15 (quindici) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo di lettera raccomandata; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Commissario straordinario avrebbe dovuto percepire.

**Art. 7**

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 23/2014 con la nomina del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria;
- b) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- c) in caso di mancato adempimento rispetto alle direttive per la riforma del sistema sanitario regionale impartite dalla Giunta e quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Commissario straordinario;



**Allegato alla Delib.G.R. n. 51/2 del 20.12.2014**

d) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera c) e d), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

**Art. 8**

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

**Art. 9**

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

